



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

 **REGIONE
PIEMONTE**



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.terredelsesia.it

GAL

TERRE DEL SESIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE:

COLTIVIAMO IL FUTURO - TRA COLLINA E MONTAGNA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE TERRE DEL SESIA

AMBITO TEMATICO:

Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso

**BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL
RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO,
NATURALE ED AGROPASTORALE DELLE TERRE DEL SESIA**

Misura 7 - Sottomisura 6 - Operazione 4

BANDO n°: PATRIM2 – 2022

APERTURA: 24 GENNAIO 2022

SCADENZA: 15 APRILE 2022

INDICE:

PREMESSA/DEFINIZIONI	Pag 3
1- FINALITA' DEL BANDO	Pag 3
2- BENEFICIARI	Pag 4
3- LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	Pag 5
4- RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	Pag 5
5- NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI	Pag 5
6- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Pag 6
7- OGGETTO DEL BANDO	Pag 6
8- MODALITA' DI PAGAMENTO	Pag 14
9- TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DI PARTECIPAZIONE AL BANDO	Pag 15
10- CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	Pag 15
11- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	Pag 22
12- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	Pag 32
13- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	Pag 33
14- RIDUZIONI E SANZIONI	Pag 34
15- CONTROLLI EX-POST	Pag 35
16- PROROGHE	Pag 35
17- VARIANTI	Pag 35
18- DECADENZA DAL CONTRIBUTO	Pag 37
19- PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	Pag 37
20- VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO E DURATA DEGLI ACCORDI	Pag 38
21- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	Pag 38
22- NORMATIVA	Pag 39

ALLEGATI:

Allegato controlli: DETTAGLIO CONTROLLI SU APPALTI

Allegato 1: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Allegato 2: DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI PROPRIETARI

Allegato 3: DICHIARAZIONE ENTRATE NETTE

Allegato 4: DICHIARAZIONE DI ADOZIONE MANUALI GAL

Allegato 5: INDICAZIONI SULLA PERIMETRAZIONE

PREMESSA/DEFINIZIONI

- Il presente Bando - attivato sulla Misura 7 Sotto Misura 7.6 Operazione 7.6.4 - concede un sostegno a investimenti finalizzati al recupero e alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale diffuso (beni e spazi pubblici) aventi fruibilità pubblica turistica, come meglio precisato all'art. 9.
- Gli interventi finanziati dovranno essere coerenti con quanto ricompreso nel PSL nell'ambito della strategia e del programma di valorizzazione del territorio anche in chiave turistica, ed essere coerenti con le tipologie edilizie e gli elementi naturalistici il cui recupero è disciplinato dai Manuali per il recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL; in tal senso gli interventi dovranno riguardare il recupero e la valorizzazione degli elementi di pregio del patrimonio rurale di area GAL, nel rispetto delle prescrizioni e delle tipologie di intervento analizzate nei Manuali redatti da Terre del Sesia. Inoltre dovrà essere garantita la fruibilità degli interventi a fini turistici (diretti o indiretti) e l'inserimento del bene culturale/paesaggistico nell'ambito di reti/itinerari di visita e di fruizione collegati a circuiti tematici e/o agli itinerari della RPE (Grande Traversata della Valsesia, Ciclovía della Valsesia, Alpeggio Servito, ecc.) in grado di collegare tra di loro i diversi luoghi identitari del territorio.
- Per gli Enti che intendano candidare il recupero di interventi sul presente Bando, il GAL organizzerà durante la sua pubblicazione i seguenti incontri informativi al fine di fornire indicazioni utili alla comprensione degli obiettivi del bando ed alle regole di partecipazione ed ammissibilità:

7 Febbraio 2022 Ore 17:30 IN VIDEOCONFERENZA collegandosi al seguente link:
<https://meet.google.com/ofp-rgyc-kco>

Per chi vorrà presentare domanda di aiuto, **entro il 31 MARZO 2022 (e comunque prima della trasmissione dell'istanza di aiuto)**, dovrà tassativamente fissare un **INCONTRO TECNICO** con i referenti GAL, telefonando alla 0163/51555 o inviando una mail a segreteria@terredelsesia.it

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL è consultabile all'indirizzo internet: www.terredelsesia.it

1- Finalità del bando

La finalità del presente Bando è quella di sostenere investimenti finalizzati al recupero e alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico ed agropastorale rurale diffuso aventi fruibilità pubblica, per renderli più accessibili, gradevoli ed attrattivi sotto il profilo turistico, tutelando e valorizzando sotto il profilo paesaggistico gli elementi di valore scenico ed estetico, ai fini di migliorare la percezione del contesto rurale quale risorsa per la promozione anche economica del territorio del GAL.

Il bando si propone pertanto di considerare il patrimonio paesaggistico e architettonico come risorsa da includere nella promozione dello sviluppo turistico dell'intero territorio GAL, in un'ottica unitaria e di sistema che include, oltre alle infrastrutture turistiche, le risorse culturali, architettoniche, naturali ed agropastorali tradizionali, da promuovere e sviluppare con una logica di integrazione e diversificazione.

A tal fine, il bando si propone di sostenere due tipologie di interventi:

- A. **gli interventi di recupero del PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE delle Terre del Sesia**, sia con l'obiettivo di dare continuità ed evidenza alle peculiarità edilizie ed insediative locali, sia per sostenere il recupero degli edifici connessi al culto religioso, agli insediamenti rurali ed alle antiche attività produttive e di utilità pubblica che sono da sempre un'importante risorsa storico/culturale e turistica per l'area GAL.
- B. **interventi di recupero del PATRIMONIO PAESAGGISTICO/NATURALE/AGROPASTORALE delle Terre del Sesia**, sia con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare le unicità ecosistemiche locali, sia per sostenere il recupero estetico del paesaggio agrario tradizionale della Valsesia: **elemento di cornice agli insediamenti urbani e funzionalmente connesso alle tecniche insediative del passato.**

2- Beneficiari

Il presente bando è riservato a:

- Enti pubblici (Enti locali, singoli e associati, unione montana dei comuni, ente di gestione delle aree protette, ecc) proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire.

La disponibilità dei beni oggetto di intervento, qualora non di proprietà del beneficiario, deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 2 al Bando) accompagnata da specifica documentazione che riporti un riferimento al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno **dieci anni successivi alla data di pagamento finale del contributo.**

In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:

- bene immobile in proprietà dell'Ente Pubblico richiedente;
- bene immobile per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno decennale dalla data di pagamento finale del contributo, che garantisca l'utilizzo per finalità pubbliche e la libera fruizione anche regolamentata; tale contratto potrà essere sottoscritto a seguito dell'ammissione a finanziamento e trasmesso a Terre del Sesia secondo le modalità che saranno comunicate insieme all'ammissione.
- nel caso di beni ecclesiastici pubblicamente fruibili senza dover accedere all'interno dell'immobile (facciate di chiese, piloni votivi, vie crucis, ecc), il proprietario dovrà sottoscrivere un atto di assenso ad intervenire a favore del beneficiario, in cui si impegna, altresì, a non limitare in alcun modo la fruibilità pubblica del bene oggetto di finanziamento, nei dieci anni successivi alla data di liquidazione del contributo.

Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I beneficiari devono effettuare gli investimenti in area Gal.

3- Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio dei Comuni facenti parte del GAL, ovvero sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Area montana: ALAGNA VALSESIA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSIESA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CELLIO CON BREIA, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE,

POSTUA, QUARONA, RASSA, ALTO SERMENZA, RIMELLA, ROSSA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA.

Area collinare: BOCA, GATTINARA, GRIGNASCO, LOZZOLO, MAGGIORA, PRATO SESIA, ROASIO, ROMAGNANO SESIA, SERRAVALLE SESIA, CAVALLIRIO.

I Comuni di Alagna Valsesia e Carcoforo, beneficiari delle risorse assegnate con il bando “borgate montane” (op 7.2.1 e 7.4.1), non possono presentare domanda a valere sul presente bando.

Nel caso in cui due o più comuni dovessero fondersi, sarà valida la domanda presentata dagli enti in essere al momento della presentazione della domanda stessa.

4- Risorse finanziarie disponibili

Le risorse disponibili ammontano ad €. 422.500,00 (quattrocentoventiduemilacinqueto/00 euro) di cui:

- 382.500,00 € per interventi di cui all'art.1 lettera A: interventi di recupero del patrimonio architettonico e culturale delle Terre del Sesia
- 40.000,00 € per interventi di cui all'art.1 lettera B: Interventi di recupero del patrimonio agropastorale delle Terre del Sesia

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria (ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria).

Qualora dovessero avanzare risorse nell'ambito degli interventi di cui all'art 1 - lettere A/B, esse saranno riutilizzate a copertura degli interventi ammissibili anche senza tener conto della suddivisione precedente.

La graduatoria sarà valida fino al 30 giugno 2023, successivamente decadrà.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria “ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse”, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

5- Numero di domande presentabili

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul presente bando.

6- Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal giorno **24 GENNAIO 2022** ed obbligatoriamente entro il **15 APRILE 2022, ore 12:00** pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico, di cui alle istruzioni contenute nel capitolo “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando”.

Si precisa che non si dovrà far pervenire la copia della documentazione cartacea, in quanto tutto sarà trasmesso tramite l'applicativo di Sistema Piemonte.

Qualora il Gal lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di richiedere la copia della documentazione cartacea, indicando i relativi tempi di consegna.

7- OGGETTO DEL BANDO

7.1 - Tipologia di Interventi ammissibili e non ammissibili

Saranno ammissibili a finanziamento

1. gli interventi **capaci di riqualificare nella sua totalità un insieme di manufatti di valore storico/artistico/culturale, tra loro contigui e affini**, con l'obiettivo di recuperare la totalità dei manufatti e degli spazi ad uso pubblico dell'area oggetto di intervento.
2. gli interventi **capaci di riqualificare elementi di pregio del patrimonio paesaggistico/naturalistico/agropastorale di area GAL**, con priorità per gli interventi a salvaguardia degli habitat di interesse conservazionistico ovvero che rappresentano un elemento agropastorale di cornice agli insediamenti urbani e funzionalmente connesso alle tecniche insediative del passato.

Per essere ammissibili a finanziamento, gli interventi devono essere coerenti alle modalità di intervento definite nei seguenti manuali:

1. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale del paesaggio (op. 7.6.3 ad opera dell'arch. Burlazzi Gabriella) – PSR 2014/2020
2. Manuale per l'individuazione degli elementi di pregio del patrimonio naturale e agropastorale della Valsesia realizzato dal dipartimento AgroSelviTer dell'Università degli studi di Torino – PSR 2007/2013
3. Manuale per la valorizzazione del paesaggio delle Terre del Sesia realizzato dal dipartimento Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale - PSR 2007/2013

Il manuale 1. dovrà essere allegato al regolamento edilizio comunale comprensivo delle schede "comuni" ed "elementi" di competenza territoriale.

Il manuale 2. dovrà essere allegato al regolamento edilizio comunale nella sua interezza

Il manuale 3. Può non essere allegato al regolamento edilizio comunale (*in quanto aggiornato dal manuale 1.*) ma rappresenta comunque uno strumento di lavoro utile a definire le modalità di intervento ammissibili a finanziamento.

L'approvazione e l'inserimento dei manuali negli strumenti urbanistici comunali rappresentano una condizione indispensabile all'ammissione al finanziamento. Tale adozione potrà avvenire anche a seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento, nelle modalità e nelle tempistiche definite nel bando.

Gli interventi in contrasto o difformi rispetto a quanto previsto dai suddetti manuali, non saranno ammissibili.

Per essere ammissibili, inoltre, gli interventi proposti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- A. **gli interventi di recupero del PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE delle Terre del Sesia**, sia con l'obiettivo di dare evidenza alle peculiarità edilizie, di culto ed insediative locali che rappresentano un'importante risorsa storico/culturale e turistica per l'area GAL.
Si sosterranno quindi gli interventi di recupero di:

- nuclei storici, aree pubbliche e relativi manufatti all'interno degli insediamenti in area rurale (piazzette, fontanili, selciati, ecc.), ricompresi all'interno della perimetrazione dei Nuclei di Antica Formazione
- edifici e manufatti rurali ad uso comune e loro pertinenze(forni, mulini, lavatoi, ecc.), posti all'interno ovvero in prossimità degli insediamenti rurali, a fronte di un progetto di riqualificazione dell'intera area circostante ed all'eventuale via di accesso/collegamento con il nucleo abitato.
- edifici religiosi (chiesette, cappelle, santuari oggetto di pellegrinaggi, ecc..) se ricompresi in nuclei rurali di antica formazione e a fronte di un recupero complessivo dell'area su cui gravita l'edificio
- edifici e manufatti pubblici di elevato valore storico e culturale, posti all'interno di Nuclei di Antica Formazione ed a fronte di un recupero complessivo dell'area su cui gravita l'edificio
- edifici e manufatti pubblici o nella disponibilità dell'Ente Pubblico, di comprovata e documentata rilevanza storica, culturale, documentale, etnografica, anche esterni ai nuclei storici, in passato destinati ad attività con finalità pubbliche o produttive (segherie, edifici minerari, edifici per estrazione materiale costruttivo, forni della calce, ecc.), solo a fronte di un recupero complessivo dell'area su cui l'edificio gravita e di un progetto di valorizzazione museale/ecomuseale.

Gli interventi dovranno prevedere **il recupero complessivo dell'intera area e NON di un singolo manufatto**; il recupero degli edifici sarà ammissibile solo se collegato al recupero storico, estetico e/o e funzionale delle aree ad essi più prossime.

Gli interventi di recupero **saranno ammissibili solo se il bene recuperato sarà pubblicamente fruibile**, anche se in modo regolamentato (ingressi ad orario, ecc..).

Saranno ammissibili interventi di allestimento interno solo in funzione di un calendario di **aperture pubbliche di non meno di 180 giorni/anno** (salve stagionalità diverse derivanti da condizioni climatiche specifiche)

Nel caso di **BENI DI PROPRIETÀ DI ENTI ECCLESIASTICI**, gli Enti Pubblici possono beneficiare del contributo soltanto in presenza di almeno una delle seguenti situazioni:

- in presenza dell'autorizzazione ad intervenire da parte dell'soggetto proprietario **e solo** in caso di interventi esterni, visivamente fruibili da aree e spazi pubblici (facciate, ecc)
- stipulazione, tra il proprietario e il richiedente di una convezione (o atto similare) regolarmente registrato ed istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento di durata almeno decennale dalla data di pagamento finale del contributo, che garantisca l'utilizzo per finalità pubbliche delle aree esterne del bene (sagrati, ecc) e la libera fruizione, anche regolamentata con apposito calendario visite (non meno di 180 gg/anno di apertura), delle aree interne restaurate (es. edificio di natura religiosa, con calendario visite concordato con l'ente pubblico che richiede il contributo per restaurarlo e renderlo pubblicamente fruibile nel rispetto delle finalità di cui al presente Bando).

Per definire se l'intervento ricada su beni ricompresi all'interno dei Nuclei di Antica Formazione, si farà riferimento alla cartografia dello strumento urbanistico in vigore al momento della pubblicazione del bando.

Nel caso di Santuari soggetti a vincoli di tutela e oggetto di pellegrinaggi e di turismo religioso, l'intervento è ammissibile anche se all'esterno dei nuclei di antica formazione, sempre a fronte di un recupero complessivo dell'area su cui gravita il bene.

- B. interventi di recupero del PATRIMONIO PAESAGGISTICO/NATURALE/AGROPASTORALE delle Terre del Sesia**, sia con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare le unicità ecosistemiche locali, sia per sostenere il recupero estetico del paesaggio agrario tradizionale della Valsesia:

elemento di cornice agli insediamenti urbani e funzionalmente connesso alle tecniche insediative del passato.

Si sosterranno prevalentemente gli interventi di recupero di:

- aree ex-coltivo di contorno ed aree ex-prato di fondovalle prossime a nuclei abitativi rurali, caratterizzati da un recente abbandono, da una invasione arborea/arbustiva e dalla presenza di terrazzamenti o altri manufatti tipici delle pratiche agricole tradizionali e storiche
- aree ex-pascolo di cornice ad alpeggi/insediamenti in quota soggette a totale abbandono e perdita di caratterizzazione estetica/paesaggistica a causa dell'avanzata delle specie arboree/arbustive invasive, con conseguente scomparsa delle praterie di alta quota.

Tutti gli interventi dovranno prevedere da parte del beneficiario un **programma di manutenzione per almeno i 10 anni successivi alla conclusione dell'intervento di recupero.** (Costi di manutenzione non ammissibili ed a carico del beneficiario).

Tutti gli interventi di cui alle lettere A. e B. dovranno prevedere da parte del beneficiario un programma di promozione del bene recuperato.

A puro titolo di esempio,

- *non saranno ammessi a finanziamento progetti che prevedano il recupero di solo parte di una piazzetta/area ad uso pubblico ovvero che prevedano il recupero della totalità della piazzetta/area ad uso pubblico ma non degli elementi di disturbo quali cavi volanti, arredo urbano ammalorato, ecc.*
- *non saranno ammessi interventi di recupero di una piazza/strada in materiale non tradizionale (asfalto, cemento, ecc) che prevedano il riposizionamento di materiale non ammesso dal manuale, ovvero gli interventi di recupero della viabilità stradale priva di valenza storica.*

7.2 - Spese ammissibili

Il sostegno può coprire le seguenti tipologie di investimento, e in particolare:

INTERVENTI MATERIALI DI TIPO A:

- Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, beni storico-artistici in essi collocati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di facciate, fontane, monumenti ed edifici storici, edifici religiosi, ecc...) e relative pertinenze, a fronte di un progetto di riqualificazione complessiva dell'area su cui il/i beni gravitano.
- Recupero/riqualificazione/rifacimento degli elementi di arredo, del verde pubblico, della pavimentazione e dei relativi adeguamenti di impiantistica esterna (interramento cavi, illuminazione pubblica, ecc.), esclusivamente negli spazi a fruizione pubblica dei nuclei storici di antica formazione (o in prossimità di essi nel caso l'intervento migliori la fruibilità visiva del nucleo storico oggetto di intervento) ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 esclusivamente a fronte della riqualificazione dell'intera area di cui al punto a) e solamente se necessari a garantire il recupero degli elementi costruttivi tradizionali.
- Recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di edifici e manufatti rurali e religiosi e loro pertinenze, esterni ai nuclei storici e rappresentativi delle tradizioni produttive, votive, di servizi di pubblica utilità ed agropastorali tradizionali dell'area (aree ecomuseali, aree minerarie, luoghi di culto e di pellegrinaggio, edifici di valore storico/documentale, ecc) comprensive del recupero delle vie di accesso al bene oggetto del recupero (intervento non superiore al 15% dell'investimento totale) e sempre nel rispetto di quanto definito nei precedenti punti a) e b), oltre che in coerenza con i criteri di ammissibilità delle spese di cui all'art. 7.4 terzo asterico.

- d) Allestimenti interni ed esterni (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica permanente del bene recuperato esclusivamente se indispensabili alla fruizione del bene recuperato, solo in funzione di interventi di cui alle lettere a) e c).
- e) realizzazione di cartellonistica informativa (OBBLIGATORIA) (ITA+ENG) delle caratteristiche storico/artistiche dell'area o dei bene recuperati (max 2% del costo totale del progetto)

INTERVENTI MATERIALI DI TIPO B:

- f) interventi per il recupero di aree ex-coltivo ed aree ex-prato di fondovalle prossime e di contorno a nuclei abitativi rurali (compresi muretti a secco, manufatti connessi all'utilizzazione agropastorale, ecc.)
- g) Interventi per il recupero di aree ex-pascolo di cornice ad alpeggi/insediamenti in quota soggette a totale abbandono
- h) Interventi per il recupero estetico di aree soggette ad invasione arborea/arbustiva in prossimità degli interventi di tipo A e funzionali alla riqualificazione dell'area.
- i) Interventi per il recupero e la valorizzazione degli ecosistemi soggetti a tutela

PER TUTTI I TIPI DI INTERVENTO:

- j) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità; sono ammissibili fino a un massimo del 10 % del valore degli investimenti materiali ammessi; sono altresì riconoscibili gli incentivi corrisposti al personale interno dell'Ente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 nei soli casi applicabili.
- k) IVA nel rispetto dei disposti di cui all'Art. 37 comma 11 del Reg (UE) n.1303/2013. In sintesi "in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione Nazionale sull'IVA".

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare, (coerentemente con la tipologia di intervento) da:

- prezzario regionale valido al momento della presentazione della domanda (Computi metrici);
- analisi dei prezzi o confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e/o servizi) di fornitori diversi ed indipendenti;
- nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (acquisti);
- per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Per tutti gli interventi è necessario che il beneficiario abbia la disponibilità delle aree su cui sono progettate le opere, il titolo di proprietà/possesso di almeno 10 anni dalla data di pagamento di saldo e nel rispetto di quanto stabilito dal bando

NB: gli interventi sui selciati/rete viaria tradizionale di accesso al/ai beni oggetto del recupero è ammissibile qualora il bene rientri nelle specifiche di cui all'art. 7.4 terzo asterisco, ma non po' avere

carattere di prevalenza all'interno del progetto complessivo. Gli interventi sulla rete viaria di accesso al bene sono ammissibili se non prevalenti e fino ad un massimo del 15% dell'investimento totale, sempre nel rispetto di quanto definito nell'art. 7.2 lettere a), b) e c), oltre che in coerenza con quanto indicato dall'art. 7.4 terzo asterisco.

Il recupero della pavimentazione tradizionale secondo quanto definito nei manuali di cui al paragrafo 7.4 nell'ambito della rete viaria ricompresa nei nuclei storici, invece, non è soggetta a questa limitazione, purché inserita in un più ampio progetto di recupero del nucleo storico.

7.3 - Spese non ammissibili

Non saranno ammesse a contributo le seguenti spese:

- Interventi di sostituzione e manutenzione ordinaria;
- acquisto di immobili, fabbricati e terreni;
- interventi di sola demolizione di edifici e manufatti;
- interventi di riqualificazione con l'uso di materiali non tradizionali e non conformi alle indicazioni dei manuali GAL
- lavori in economia (contributi in natura), in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente);
- interventi riguardanti gli immobili a fini abitativi e le abitazioni dei privati;
- interventi di sola messa in sicurezza dei beni;
- interventi riguardanti sole opere interne, se l'edificio non è anche o non è già stato oggetto, all'esterno, di adeguati interventi di restauro e riqualificazione;
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa;
- interventi di mera sostituzione di arredi, macchinari e attrezzature già presenti;
- funzionamento e gestione dell'immobile;
- opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri delle Guide, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
- spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione online della domanda), comprese le spese generali e tecniche;
- rimborsi per spese immateriali per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
- interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nelle Guide del GAL e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- lavori il cui risultato finale non generi evidenti ricadute visive post intervento (ad es. ripasso dei tetti, rifacimento sottotetti non a vista, ...);
- acquisto di veicoli;
- acquisto di beni e attrezzature in leasing;
- interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- spese bancarie ed interessi passivi;
- Interventi migliorativi della percorribilità di strade così come definite dal codice della strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. art. 2 comma 2 lettere A, B, C, D, E, F, F bis) comprese strade agro-silvo-pastorali ed altre strade fruibili con mezzi motorizzati anche in forma regolamentata;
- Apertura di nuovi tracciati escursionistici ad eccezione di varianti finalizzate a mettere in sicurezza tratti particolarmente pericolosi per il transito dei turisti, ovvero per il completamento di itinerari tematici specifici per la valorizzazione delle peculiarità del territorio e di indiscutibile valore storico/culturale/artistico/scenico/ambientale/paesaggistico

- Realizzazione di siti internet e di materiale divulgativo di consumo;
- Educational per tour operator, giornalisti;
- Partecipazione ad eventi fieristici;
- Attività di animazione e organizzazione di eventi;
- La realizzazione di investimenti riferiti all' adeguamento a norme obbligatorie;
- L'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
- Tutto quanto non compreso nell'articolo 7.2 - spese ammissibili

7.4 - Condizioni di ammissibilità a contributo delle spese sostenute

- **ADOZIONE MANUALI** - Per tutti i richiedenti l'intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in un Comune che ha recepito nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi le schede territorialmente competenti dei Manuali sotto forma di "allegato al Regolamento edilizio comunale" come previsto a pag. 12-13 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 che recita *"Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono, inoltre, essere inseriti nelle parti che presentano la maggior analogia, mentre le tematiche che necessitano di una trattazione approfondita o che siano già trattate in documenti, regolamenti o atti comunali vigenti, possono essere prodotte sotto forma di specifico allegato o specifico regolamento comunale (ad esempio il piano del colore, il piano dell'arredo urbano, il piano del verde, il catalogo dei beni culturali o altri manuali e linee guida)."*

La concessione del contributo è dunque subordinata al recepimento da parte del Comune dei seguenti manuali:

1. *Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale del paesaggio* (op. 7.6.3 ad opera dell'arch. Burlazzi Gabriella) – PSR 2014/2020, che dovrà essere allegato al Regolamento Edilizio Comunale comprensivo delle "schede comuni" e "schede elementi"
2. *Manuale per l'individuazione degli elementi di pregio del patrimonio naturale e agropastorale della Valsesia* realizzato dal dipartimento AgroSelviTer dell' Università degli studi di Torino – PSR 2007/2013, che dovrà essere allegato al regolamento edilizio comunale nella sua interezza
3. *Manuale per la valorizzazione del paesaggio delle Terre del Sesia* realizzato dal dipartimento Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale - PSR 2007/2013 che potrà non essere allegato al regolamento edilizio comunale (in quanto aggiornato dal manuale 1.) benchè rappresenti comunque uno strumento di lavoro necessario a definire le modalità di intervento ammissibili a finanziamento.

Entro la fase di rideterminazione del contributo, dovrà quindi essere trasmessa al GAL pena la non ammissibilità della domanda:

- la Delibera di Consiglio Comunale riferita all'integrazione del Manuale nel Regolamento Edilizio,
 - oppure l'impegno sottoscritto dal Sindaco del Comune ad adottare la suddetta Delibera e a trasmetterla al GAL entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento.
- **PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA** – Al fine della presentazione della domanda di aiuto, sarà organizzato un incontro formativo OBBLIGATORIO volto ad "accompagnare" gli Enti nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con gli obiettivi perseguiti dal Bando e finalizzati a fornire le informazioni necessarie per rispondere in modo corretto alle prescrizioni operative nelle diverse fasi di candidatura, esecuzione lavori e rendicontazione. A tale incontro potranno partecipare i progettisti (o i funzionari interni) incaricati dagli Enti di redigere il progetto e gli Amministratori degli Enti.

Gli incontri si svolgeranno su appuntamento con i con i funzionari di Terre del Sesia.

Sono ammissibili esclusivamente investimenti relativi alla riqualificazione del "patrimonio formalmente riconosciuto" come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti, in cui rientrano esclusivamente i seguenti beni:

- i beni individuati ai sensi della Parte Seconda “Beni culturali” e della Parte Terza “Beni paesaggistici” del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004);
 - gli edifici ed i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 "Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;
 - gli ambiti (core e buffer) riconosciuti come patrimonio dell'Umanità Siti UNESCO; gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995;
 - le aree ricadenti in Aree Protette di cui all'articolo 4 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 39 della L.R. 19/2009;
 - le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano paesaggistico regionale - Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio);
 - le aree inserite nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico (a seguito di specifica individuazione tramite l'“Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali” istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).
- L'intervento deve interessare un **manufatto o un areale esemplare di paesaggio rurale** nel suo complesso, in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità pubblica/visiva permanente**
 - Gli interventi parziali sono ammissibili, rispetto ai progetti complessivi, solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'edificio/manufatto/area esemplare del paesaggio rurale tradizionale ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
 - l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di recupero;
 - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di cui al precedente punto;
 - **I ribassi d'asta NON sono riutilizzabili**
 - Gli interventi sono sovvenzionabili solo qualora risultino coerenti con le indicazioni operative e le priorità di intervento saranno considerate in rispetto a quanto previsto nelle strategie di intervento contenute nel PPR
 - Gli interventi devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche costruttive ecocompatibili tipiche dell'area di intervento e appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale di cui all'Op. 7.6.3.
 - Gli interventi sono sovvenzionabili solo qualora risultino effettuati su infrastrutture di proprietà del beneficiario ovvero nelle disponibilità del beneficiario per un periodo non inferiore al vincolo di destinazione d'uso.
 - Il beneficiario deve assicurare la manutenzione del bene recuperato e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, un vincolo di destinazione d'uso di 10 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL.
 - Gli investimenti infrastrutturali di cui all'art. 7.1, sono sovvenzionabili se collegati/collegabili ad itinerari turistici di livello locale o sovralocale e devono prevedere un piano di promozione pluriennale dei beni recuperati.

- Per le domande che prevedano investimenti in aree Natura 2000 dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali.
- I beneficiari della presente misura dovranno fornire al GAL ed alla Regione Piemonte le informazioni ed i dati necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative alla struttura/infrastruttura valorizzata dal beneficiario stesso.

Non saranno ammessi progetti che non raggiungano il punteggio minimo previsto.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda) e tutte le spese considerate ammissibili dovranno essere sostenute entro la scadenza definita dal bando, a conclusione delle opere.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della presentazione della domanda di pagamento

7.5 – Entrate nette

Ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013, "per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento".

Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette (così come sopra definite): in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 10% dell'investimento ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell'istruttoria della domanda di saldo). I beneficiari dovranno impegnarsi in tal senso sia all'atto della presentazione della domanda di sostegno, sia in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo.

Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra gli uffici istruttori effettueranno appositi controlli a campione. I beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che gli uffici riterranno necessaria al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette superiori al 10% dell'investimento ammesso a finanziamento, quest'ultimo sarà rideterminato deducendo l'importo di "entrate nette" corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire all'Organismo pagatore la quota di contributo indebitamente percepita.

7.6 - Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il 30 aprile 2023.

E' possibile richiedere massimo una proroga per la conclusione dell'intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 8 mesi, ai sensi dell'art. 16 del presente bando.

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe qualora ritenute non motivate da cause di forza maggiore o non conseguenti a cause strettamente riferibili ad inadempienze/ritardi del beneficiario.

Un intervento si considera concluso solo se:

- tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
- Risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente bando.

7.7 - Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale **pari al 70% della spesa totale ammessa**.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

7.8 - Limiti di investimento (minimo e massimo)

7.8.1 Spese minime e massime ammissibili

Spesa massima ammissibile (riferita comunque ad un progetto in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto)

SOLO INTERVENTI TIPOLOGIA A (rif. Art. 7.2)

€ 50.000,00 (IVA inclusa se non recuperabile)

SOLO INTERVENTI TIPOLOGIA B (rif. Art. 7.2)

€ 15.000,00 (IVA inclusa se non recuperabile)

INTERVENTI DI TIPO A+B (UNICO PROGETTO di riqualificazione funzionale ed estetica complessiva dell'intera area)

€ 60.000,00 (IVA inclusa se non recuperabile)

NB: nel progetto si dovrà distinguere con chiarezza il valore dei singoli interventi riferibili alla tipologia A ed alla tipologia B (Spesa massima per tipologia A: 55.000,00€ - Spesa massima per tipologia B: 18.000,00 €)

Spesa minima ammissibile:

SOLO INTERVENTI TIPOLOGIA A (rif. Art. 7.2)

€ 30.000,00 (IVA inclusa se non recuperabile e spese tecniche)

SOLO INTERVENTI TIPOLOGIA B (rif. Art. 7.2)

€ 7.500,00 (IVA inclusa se non recuperabile e spese tecniche)

INTERVENTI DI TIPO A+B (UNICO PROGETTO di riqualificazione funzionale ed estetica complessiva dell'intera area)

€ 30.000,00 (IVA inclusa se non recuperabile e spese tecniche)

NB: nel progetto si dovrà distinguere con chiarezza il valore dei singoli interventi riferibili alla tipologia A ed alla tipologia B (Spesa minima per tipologia A: 25.000,00€ - Spesa minima per tipologia B: 5.000,00 €)

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata al momento del collaudo.

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante (art. 17); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima.

Qualora le varianti dovessero portare ad una riduzione del punteggio tale da provocare l'uscita del progetto dalla graduatoria degli investimenti finanziati, l'investimento non sarà conseguentemente finanziabile.

I ribassi derivanti dalle procedure di affidamento **NON** possono essere riutilizzati dall'Ente.

8- MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutte **le fatture devono obbligatoriamente riportare** nell'oggetto (apposto dal fornitore):

- il CUP ed il CIG di progetto
- la dicitura "PSR 2014-20, Misura 7, Sottomisura 6, Operazione 4" ed il numero di domanda di aiuto, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

Nella causale di pagamento parlante vanno inseriti altresì il CUP e CIG di progetto.

Ai fini della rendicontazione devono essere presentate copia delle fatture e della documentazione contabile comprovanti la spesa sostenuta, unitamente agli atti del responsabile del procedimento con i quali si dispone il pagamento delle fatture stesse; in particolare il beneficiario dovrà presentare unitamente alla copia delle fatture, i relativi mandati di pagamento quietanzati della tesoreria.

Il pagamento in contanti **non è mai consentito**.

In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui al par. 10.1.

9- TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ciascun beneficiario presenterà una propria domanda di contributo corredata dalla documentazione di cui al par. 10.2.

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate istanze esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno. Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

- *Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo*
- *Domanda di variante*
- *Domanda di proroga*
- *Domanda di pagamento di saldo*
- *Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali*
- *Domanda di rinuncia*
- *Comunicazioni di correzione errori palesi*
- *Comunicazione per invio di ulteriore documentazione*

10- CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

10.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando deve **necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica** del Piemonte e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne le imprese agricole, si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html

In alternativa al CAA, gli altri beneficiari possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

1. utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
2. utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, **il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 01/01/2021**. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile neppure avviare la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Le domande infatti devono contenere *tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni* (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

10.2 Come compilare e presentare le domande di sostegno

10.2.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- ✓ Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con SPID, la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può

operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;

- ✓ tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione, e con evidenziato lo stato "trasmessa".

10.2.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare:

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati. **Il mancato invio della documentazione sottoelencata ed eventualmente le integrazioni richieste dal GAL ad integrazione per l'istruttoria, sarà causa di non ricevibilità della domanda medesima.**

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Allegato editabile A1 – Descrizione del progetto
- b. Copia della Delibera di Giunta dell'Ente proponente la domanda (Giunta, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, contenente l'approvazione (almeno in linea tecnica, anche senza copertura) del progetto definitivo da presentare al GAL, l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento
- c. Copia della Delibera di Consiglio Comunale - del Comune in cui è sito il bene oggetto di intervento – di approvazione e adozione del nuovo Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte (DCR 247-45856/2017) e che riporti il recepimento e l'adozione come allegato al Regolamento stesso dei due Manuali per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico del GAL Terre del Sesia (in toto o delle schede di relativo interesse territoriale)
In alternativa (Allegato editabile A4) è consentito allegare l'impegno sottoscritto dal Sindaco del Comune ad adottare la suddetta Delibera e a trasmetterla al GAL entro 60 giorni dalla data di trasmissione a mezzo PEC dell'ammissione a finanziamento del progetto proposto a valere sul presente bando (la mancata adozione nei termini stabiliti provoca la non ammissibilità della domanda di aiuto)
- d. Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento (aree, terreni, fabbricati, ecc...) la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo decennale - a partire dalla data di erogazione finale del contributo - di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); es. atti, contratti, comodato d'uso, locazione, visure catastali, ecc..., in alternativa:
- e. Allegato editabile A2 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più d'uno) del bene alla realizzazione dell'intervento da parte del richiedente
- f. Allegato editabile A3 - Dichiarazione Entrate Nette, pena la non ammissibilità della domanda.
- g. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del Legale Rappresentante in merito all'irrecuperabilità dell'IVA.

- h. **Check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione** (scaricabile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>): il beneficiario dovrà compilare e allegare alla domanda di sostegno per ogni procedura di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto definitivo la relativa check list di autovalutazione. Saranno allegate check list distinte per ogni procedura di gara prevista (es: se sono previste 5 procedure di gara si dovranno allegare 5 check list distinte).
- i. Progetto definitivo delle opere da realizzare/valorizzare, comprensivo di:
- relazione tecnico-illustrativa
 - Estratti del PRC del Comune vigente o delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione, con evidenziazione (come da *allegato A5*):
 - dei NAF al cui interno vengono effettuati gli interventi
 - del perimetro identificato dal richiedente al cui interno verranno eseguite le opere previste in domanda di aiuto
 - di tutte le aree pubbliche (piazze, strade, ecc) e degli edifici pubblici/ecclesiastici o nelle disponibilità del richiedente
 - degli edifici di proprietà/nelle disponibilità del richiedente
 - dei beni di proprietà ecclesiastica
 - della posizione delle linee aree (elettriche e telefoniche)
 - delle aree attualmente interdette al traffico e di quelle che saranno interdette al traffico a seguito dell'intervento di riqualificazione
 - documenti tecnici progettuali come da normativa vigente
 - quadro economico di progetto per l'individuazione dei costi con le modalità definite dal bando (computo metrico da prezziario, preventivi, ecc)
 - planimetria generale ed elaborati grafici atti ad illustrare le opere in progetto;
 - piano particellare preliminare
 - Dichiarazione in merito all'esistenza o meno, sull'area e sull'immobile interessato, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica; in caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta oppure presentare le relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) oppure fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante.
 - disegni definitivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti, ecc).
 - Quadro di raffronto dei preventivi che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo (qualora il costo non sia definito tramite prezziario regionale) .
- j. Piano di manutenzione e gestione dei beni recuperati, comprensivo dell'eventuale programma di apertura al pubblico dei beni recuperati
- k. Documentazione fotografica come da dettaglio indicato nell'allegato "indicazioni relative alla perimetrazione dell'area oggetto di intervento"
- l. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per la definizione dei costi e della spesa ammissibile:

- m. Computo metrico redatto sulla base del Prezziario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale dovranno fare riferimento a specifiche analisi prezzi ovvero ai tre preventivi di cui al successivo punto.
- n. Per interventi non soggetti a computo metrico: almeno n 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc.

- o. Alla presentazione dei preventivi occorre allegare il quadro di raffronto dei preventivi richiesti contenente l'indicazione del preventivo scelto e delle motivazioni che ne hanno portato alla scelta.
- p. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Se l'intervento riguarda beni culturali sottoposti a parere della Soprintendenza occorrerà fare rimando alla normativa di settore specifica e quindi al Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che all'art. 9 bis del citato decreto regola le competenze professionali coinvolgibili (rif. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali" quali Restauratori di Beni Culturali e Tecnici del Restauro) nell'esecuzione delle operazioni di restauro, pena la revoca del contributo.

I pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi dovranno essere presentati al GAL, unitamente al Progetto Esecutivo, con la "Comunicazione Integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del Progetto Esecutivo"

Si ricorda che la documentazione dovrà essere caricata a sistema in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

I disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie del progetto definitivo in formato cartaceo potranno essere appositamente richiesti dal GAL in caso di esigenza.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento finale del contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

10.2.3 Impegni

Contestualmente alla firma della domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è obbligatorio rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo è definita dalle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione

dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

Impegni essenziali:

- Realizzare entro la data di scadenza definita dal bando gli interventi ammessi a contributo, al netto di eventuali proroghe;
- Avere la disponibilità dei sedimenti oggetto d'intervento;
- Avere la proprietà/disponibilità degli eventuali immobili interessati dagli interventi.
- Mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per un periodo pari al vincolo di cui all'art.20;
- Realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- Presentare tutta la documentazione prevista entro i termini stabiliti;
- Rispettare gli impegni per la manutenzione, il mantenimento, il controllo e l'animazione dei beni recuperati. Gli accordi possono contemplare anche la partecipazione di soggetti privati quali operatori turistici, imprenditori agricoli ed associazioni, ecc.
- mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
- Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati al controllo;
- rispettare il vincolo decennale di destinazione d'uso degli investimenti.

Impegni accessori:

Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 con "D.M. n.497 del 17 gennaio 2019 e dalla D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019", i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- Il beneficiario ha l'obbligo di affiggere, nei pressi del bene oggetto dell'investimento e comunque in un luogo visibile al pubblico una targa informativa per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale FEASR con le modalità di cui all'art. 24 del presente bando pubblico; (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (3+1+1+): 3= 1,67			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- rispettare gli impegni assunti in sede di candidatura in merito alle ENTRATE NETTE;
In caso di inosservanza, si applicherà la decurtazione prevista dal bando

- fornire al GAL documentazione illustrativa e promozionale che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1+): 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 15 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Ripetizione di Inadempienze

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 497 del 2019).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'**inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

False prove e omissioni intenzionali

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo."

11.1 Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati:

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile del Procedimento, connesso al presente bando è:

- Il Direttore del Gal Terre del Sesia Dott. Roberto Veggi

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è:

- Il Presidente del Gal Terre del Sesia Franco Gilardi

11.2 Procedure generali di istruttoria

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.

11.2.1 Valutazione amministrativa delle domande

Tale fase comprende:

1. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
2. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
3. la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
4. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
5. la verifica dell'ammissibilità delle spese: che la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo "spese ammissibili" del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
6. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
7. la determinazione della spesa ammessa, dell'importo e della percentuale di contributo concesso;

11.2.2 Valutazione delle domande sulla base dei criteri selezione.

I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria son i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile	<u>TOTALI</u>
------------------------	-----------------------	--	--------------------------------	---------------

Localizzazione dell'intervento	<p>localizzazione in prossimità di elementi peculiari del territorio PD1</p>	<p>Il criterio valuta la valenza del progetto di recupero in funzione della sua localizzazione territoriale: <u>nei pressi di una o più borgate</u> rappresentative delle tipologie insediative dell'architettura tradizionale locale: - a meno di 0,5 km: 3 punti - tra 0,5 e 1 km: 2 punti - tra 1 e 2 km: 1 punto - oltre 2 km: 0 punti <u>nei pressi di un contesto ambientale naturale/paesaggistico</u> di particolare pregio (<i>ambiti individuati ai sensi art. 136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio D.Lgs. 42/2004</i>) - a meno di 0,5 km: 1,5 punti - tra 0,5 e 1 km: 1 punto - tra 1 e 2 km: 0,5 punti - oltre 2 km: 0 punti <u>nei pressi di un'area protetta (zona parco, riserva naturale, zona Natura 2000):</u> - a meno di 0,5 km: 1,5 punti - tra 0,5 e 1 km: 1 punto - tra 1 e 2 km: 0,5 punti - oltre 2 km: 0 punti</p>	6	21
	<p>integrazione con le infrastrutture della RPE PD2</p>	<p>Il criterio da maggior valore agli interventi di recupero che ricadono o risultano in prossimità (meno di 0,2KM lineari lungo la rete viaria) di infrastrutture/tracciati interregionali/internazionali già accatastati sulla RPE piemontese - in prossimità: 1 punto (oltre 0,2Km lineari lungo la rete viaria) - lungo l'infrastruttura: 1,5 punti (meno di 0,2KM lineari lungo la rete viaria) - lungo l'infrastruttura e con la realizzazione anche di interventi a servizio dei fruitori della medesima (<i>aree sosta, aree informative, aree di visita, ecc</i>): 3 punti</p>	3	
	<p>Sinergia con altri interventi di recupero PD3</p>	<p>Il progetto prevede interventi sia nell'ambito del patrimonio architettonico che del recupero del paesaggio naturale e/o agropastorale, nell'ottica di un recupero funzionale e d'insieme dell'area. - no: 0 punti - si in parte: 1 punto - si totalmente: 2 punti</p>	2	
	<p>visibilità e percezione dell'intervento PD4</p>	<p>Il criterio valuta la percettività e la visibilità dell'intervento di recupero in base alla sua localizzazione in prossimità di zone ad elevata fruizione e presenza. L'intervento è visibile: - da strade provinciali ad alta frequentazione: 2 punti - da strade provinciali a bassa frequentazione o comunali: 1 punto - punti belvedere lungo itinerari interregionali o internazionali (es GTA, ecc): 2 punti - area ad elevata fruizione turistica (<i>stazioni funiviarie, borgate storiche oggetto di visite guidate, siti ecomuseali, siti UNESCO, ecc</i>): 3 punti</p>	8	

	Valenza territoriale sovracomunale PD5	L'intervento è proposto da un Ente Pubblico sovracomunale (Unione di Comuni, Ente Parco, ...): -no: 0 punti - si: 2 punti	2	
Caratteristiche e qualità dell'intervento	Valore documentale PD6	Il criterio valuta il valore documentale del bene (<i>naturalistico, agropastorale, architettonico, ecc.</i>) che si recupera con l'intervento, oltre al grado di rappresentatività dell'intervento stesso a livello locale e sovralocale Valore documentale dell'intervento: - basso (gli elementi che si propone di recuperare rappresentano solo parzialmente le peculiarità naturalistiche e/o agropastorali, le tipicità storiche/architettoniche/culturali degli edifici rurali alpini e/o trattasi di edificio/bene solo parzialmente tradizionale, molto diffuso e poco specifico dell'area GAL): 0 punti - medio (gli elementi che si propone di recuperare rappresentano in modo mediocre le peculiarità naturalistiche e/o agropastorali, le tipicità storiche/architettoniche/culturali degli edifici rurali alpini e/o trattasi di edificio/bene solo parzialmente tradizionale, tuttavia trattasi di beni solo parzialmente diffusi in area GAL ma specifici della tradizione locale): 2 punti - elevato (gli elementi che si propone di recuperare rappresentano le peculiarità naturalistiche e/o agropastorali, le tipicità storiche/architettoniche/culturali degli edifici rurali alpini e/o trattasi di edificio/bene tradizionale, trattasi di beni raramente presenti in area GAL e specifici della tradizione locale, trattasi di architetture tradizionali peculiari e documentali nell'area GAL): 5 punti	10	
		_notevole (gli elementi che si propone di recuperare rappresentano le peculiarità naturalistiche e/o agropastorali, le tipicità storiche/architettoniche/culturali degli edifici rurali alpini e/o trattasi di edificio/bene di elevata tradizionalità/valore storico-culturale, trattasi di beni unici ed estremamente rari in area GAL, assolutamente rappresentativi della tradizione locale): 10 punti		
	Coerenza con il manuale PD7	Il criterio valuta il grado di coerenza dell'intervento rispetto alle prescrizioni ed alle indicazioni specifiche dei manuali predisposti da Terre del Sesia: (<i>utilizzo di materiali e tecniche tipiche dell'area di intervento, ecc.</i>): - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 1 punto - elevato: 2 punti - notevole: 3 punti	3	
	Completezza dell'intervento di recupero PD8	In base a quanto definito negli allegati, il criterio valuta la completezza dell'intervento di recupero in rapporto alle esigenze di recupero complessivo dell'intera area. saranno	15	78

	<p>premiati gli interventi che prevedono il recupero congiunto sia di edifici che di aree ad uso pubblico, oltre che del paesaggio circostante al bene oggetto di intervento e che ne fa da cornice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sufficiente (l'intervento prevede il recupero di solo una parte dei beni pubblici - o nella disponibilità del pubblico - ricompresi nella perimetrazione e che rappresentano solo parzialmente le peculiarità dell'areale di intervento, intervenendo solo su alcuni elementi tipici e degni di valorizzazione e recupero trascurando interventi necessari al miglioramento estetico dell'area): 0 punti - medio (l'intervento prevede il recupero di una buona parte dei beni pubblici - o nella disponibilità del pubblico - ricompresi nella perimetrazione e/o che rappresentano mediamente le peculiarità dell'areale di intervento, intervenendo sulla maggioranza degli elementi tipici e degni di valorizzazione e recupero, agendo su buona parte degli interventi necessari al miglioramento estetico dell'area): 3 punti - elevato (l'intervento prevede il recupero della totalità dei beni pubblici - o nella disponibilità del pubblico - ricompresi nella perimetrazione/areale di intervento - che è ridotta rispetto alla perimetrazione del NAF- e che ben rappresentano le peculiarità dell'areale di intervento, intervenendo su tutti gli elementi tipici e degni di valorizzazione e recupero): 7 punti - notevole (l'intervento prevede il recupero dell'intera area perimetrata – che coincide con il perimetro del NAF - e di tutte le peculiarità architettoniche ed insediative in essa contenute, intervenendo con completezza sia sugli edifici tipici dell' architettura tradizionale che sulle aree ad uso pubblico ed operande nell'eliminazione di tutti gli elementi "di disturbo" che hanno effetti negativi sulla percezione dell'area): 15 punti 		
--	---	--	--

	<p>Piano di gestione del bene recuperato PD9</p>	<p>Il criterio valuta la validità e la sostenibilità economica del piano pluriennale di manutenzione ed utilizzazione delle bene recuperato. E' previsto un <u>impegno pluriennale di spesa</u> per la manutenzione del bene da parte dell'ente proprietario/gestore: - no: 0 punti - si poco coerente: 2 punti - si coerente: 4 punti E' stato individuato un soggetto per la gestione pluriennale del bene recuperato? - no: 0 punti - si: 2 punti Rispetto alle esigenze di manutenzione/gestione richieste dalla tipologia del bene, il piano di manutenzione proposto risulta: - non coerente: non ammissibile - parzialmente coerente (il piano pluriennale affronta le principali esigenze di manutenzione ma risulta non esaustivo per durata, intensità e frequenza degli interventi, tecniche di intervento):0 punti - _coerente (il piano pluriennale risponde in modo coerente alle principali esigenze di manutenzione, e risulta sostenibile per durata, intensità e frequenza degli interventi, tecniche di intervento): 4 punti - molto coerente (il piano pluriennale risponde in modo coerente a tutte le principali esigenze di manutenzione, risulta sostenibile per durata, intensità e frequenza degli interventi, tecniche di intervento e propone una gestione capace di garantire il corretto mantenimento e la fruizione duratura del bene recuperato): 9 punti</p>	<p>15</p>	
	<p>Completezza e qualità della proposta di investimento PD10</p>	<p>La proposta progettuale è valutata in base alla completezza descrittiva e contenutistica, ed alla qualità degli elaborati/documentazione di progetto. La completezza della proposta risulta: - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 1 punti - elevato: 2 punti - notevole: 4 punti La qualità tecnica della proposta risulta: - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 1 punti - elevato: 2 punti - notevole: 4 punti</p>	<p>8</p>	
	<p>Grado di coerenza del progetto integrato con le priorità del PSL PD11</p>	<p>Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo /consolidamento del sistema economico locale (anche in riferimento ai paragrafi 2.3/2.4.1 del PSL delle Terre del Sesia): <u>VALUTAZIONE:</u> Insufficiente: progetto inammissibile Sufficiente (1 Fabbisogni): 0 punti Media(2/5 fabbisogni): 1 punti Notevole (6-7 fabbisogni): 2 punti</p>	<p>2</p>	

	<p align="center">Adeguatezza della proposta relativa alle attività di promozione/informazione del bene recuperato PD12</p>	<p>Il richiedente propone un piano di promozione/informazione finalizzato a favorire la maggior fruizione del bene recuperato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no: non ammissibile - si: ammissibile <p>La proposta promozionale risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sufficiente (prevede solo piccoli interventi informativi a livello locale, senza alcuna propensione all'informazione su larga scala): 0 punti - di media qualità (prevede principalmente interventi medio/piccoli a livello locale, senza alcuna propensione all'informazione su larga scala): 1 punti - di qualità elevata (prevede interventi informativi di media entità a livello locale e in parte sovralocale, con alcuni interventi che potrebbero avere ricadute a medio/larga scala): 2 punti - di qualità notevole (prevede interventi informativi di media entità a livello locale e sovralocale, con interventi specifici per avere ricadute a medio/larga scala): 5 punti <p>Il richiedente prevede la realizzazione -a proprie spese- di materiale divulgativo per favorire la fruizione del bene recuperato?</p> <ul style="list-style-type: none"> - no: 0 punti - si: meno di 1000 €: 1 punti - si, più di 1000 €: 3 punti <p><i>In caso di ammissione al finanziamento, dovrà essere data prova della realizzazione del materiale informativo proposto</i></p>	<p align="center">8</p>	
	<p align="center">Adeguatezza del costo totale dell'investimento rispetto ai risultati PD13</p>	<p>Il criterio valuta l'adeguatezza del costo previsto per l'intervento rispetto alle effettive ricadute percettive dell'intervento medesimo a livello locale e sovralocale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sufficiente (l'intervento prevede costi abbastanza elevati se rapportati ai risultati attesi ed alla fruibilità del bene recuperato): 0 punti - media (l'intervento prevede costi equilibrati rispetto ai risultati attesi ed alla fruibilità del bene recuperato): 1 punti - elevata (l'intervento prevede un risultato percettivo/fruitivo superiore rispetto all'intensità delle spese sostenute): 2 punti - notevole (l'intervento prevede l'utilizzo di tecniche ed interventi che permettono eccellenti risultati percettivi e fruitivi pur riducendo di molto i costi di intervento): 3 punti 	<p align="center">3</p>	

	<p>il criterio valuta positivamente la realizzazione di interventi "di sistema" che prevedono il concorso di più proprietari in accordo tra loro o l'intervento su più di un bene, al fine di favorire il recupero di una intera area (piazzetta, borgata, frazione, ecc) per aumentare la percezione visiva dell'intervento di recupero, accrescendo il significato dimostrativo dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento di oltre 5 proprietari che concedono il proprio bene al richiedente per favorire il recupero complessiva dell'area: 2 punti - interrimento del 100% dei cavi volanti (elettrici e telefonici): 7 punti - l'intera area recuperata (perimetrata) sarà interdetta al traffico veicolare: 2 punti - riqualificazione con materiali tradizionali dell'intera viabilità ricompresa nella perimetrazione: 5 punti - realizzazione di arredo urbano con materiali locali: 1 punti <p><i>In caso di possesso dei requisiti allo stato di fatto iniziale e del mantenimento a seguito dell'intervento, i punteggi vengono attribuiti</i></p>	15	
		TOTALE	100
		PUNTEGGIO MASSIMO	100
Punteggio minimo di ammissibilità: 45 punti			

La valutazione comprende:

- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri
- l'attribuzione del punteggio complessivo.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, Non saranno ammesse a contributo le domande che non raggiungono il punteggio minimo di punti 45.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e orario di presentazione della domanda di sostegno.

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione la Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno la proposta di esito:

- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo
- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
- **Parzialmente positivo:** indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc).

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di cui al successivo paragrafo 14.2.3.

11.2.3 Formazione della graduatoria

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo pertanto **tre** tipologie di domande

- a) domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato,
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- b) Domande **ammesse ma non finanziabili** per carenza di risorse.
- c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande **respinte, non ammesse e archiviate**.

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- positivo, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante comunicazione telematica. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione/Graduatorie PSL 2014 – 2020.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Gal.

Dell'esito della graduatoria, verrà data comunicazione ai beneficiari mediante l'applicativo Sistemapiemonte

11.2.4 Conclusione della procedura di istruttoria.

La procedura si conclude entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel par 14.2.2.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare nella sua globalità, l'ultimo progetto finanziabile inserito in graduatoria, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilita dal Bando.

11.3 Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto esecutivo

Non appena il Beneficiario avrà concluso tutte le procedure di affidamento relative a tutti gli investimenti previsti nella domanda di contributo e ammessi a finanziamento, dovrà trasmettere la **Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo (a sistema) con allegata la seguente documentazione**

- a) Copia del Progetto Esecutivo con evidenza delle eventuali prescrizioni richieste da soggetti terzi nell'iter autorizzativo.
- b) Copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo contenente i riferimenti all'aver ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- c) Copia dell'atto di aggiudicazione definitiva.
- d) Check list post aggiudicazione https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html, complete dei relativi allegati "documenti di riferimento".

Il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa relativo a ciascuna delle procedure di affidamento previste in domanda di contributo. Le economie derivanti dai ribassi d'asta comporteranno la rimodulazione della spesa massima ammessa e del contributo massimo ammesso.

La Comunicazione integrativa, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP), già utilizzato per la domanda di sostegno. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

Connessa alla verifica della correttezza delle procedure di affidamento, si evidenzia che il GAL effettuerà i controlli di merito in funzione di quanto previsto dalla normativa e riassunto nell'allegato "controlli"

11.3.1 Istruttoria della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo

Entro 120 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo, l'organo istruttore effettuerà i controlli amministrativi, utilizzando la Check list di controllo post-aggiudicazione (scaricabile al seguente link: https://www.arpea.piemonte.it/pagina20004_check-list-controlli-per-istruttoria-regionale-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html) relativamente alle fasi di selezione e aggiudicazione, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con la check list di autovalutazione.

Terminata l'istruttoria, si comunicherà al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione, confermando o meno gli importi della spesa ammessa a finanziamento e del contributo concesso, ricalcolati in seguito ai ribassi d'asta. Le somme che si rendessero disponibili a seguito dei ribassi d'asta non saranno quindi considerate ammissibili a contributo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, ne verrà data comunicazione al beneficiario: le riduzioni saranno applicate alla domanda di saldo, quando la procedura di gara sarà conclusa e si potrà quindi calcolare definitivamente la riduzione da applicare.

L'entità della riduzione del contributo sarà definita ed applicata sulla base di:

- a) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo prot. 10255 del 22.10.2018 (in attuazione dell'art. 21 "Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici" del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale") (vedere Appendice B al Bando),
- b) Deliberazioni e Determinazioni regionali di attuazione del suddetto DM,
- c) Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR (Organismo di Pagamento Regionale) ARPEA.

Per le operazioni esclusive del loro PSL i GAL dovranno concordare con l'Autorità di Gestione le modalità di applicazione.

12- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12.1 Domanda di saldo

Entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste concesse per la presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione dei lavori ed al pagamento, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta. **La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità delle precedenti domande.**

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria del GAL in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Copia degli atti di affidamento e contratti stipulati;
2. Copia degli atti tecnico – amministrativi relativi alla contabilità finale delle opere realizzate;
3. Relazione finale sui lavori/attività svolti;
4. Check list per autovalutazione post-aggiudicazione (scaricabile al seguente link: https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html), in cui saranno inserite le informazioni relative a ciascuna procedura di gara con particolare riguardo all'esecuzione. Dovranno essere allegate check list distinte per ogni procedura di gara attuata. Ad ogni Check list dovrà essere allegata tutta la documentazione, in copia conforme inerente la procedura in questione ad esclusione della documentazione già inviata nella Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo.
5. Computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore.
6. Fotografie illustranti lo stato dei luoghi post intervento. Il numero e la localizzazione delle foto deve essere sufficientemente rappresentativo ai fini della riconducibilità alla tipologia d'intervento realizzata (puntuale o estensivo), alle caratteristiche fisico dimensionali dell'opera e/o al suo sviluppo lineare. Per dare maggiore evidenza a quanto realizzato, le immagini dovranno essere localizzate sulla cartografia di progetto;
7. Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere realizzate;
8. Dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori (in caso di interventi strutturali e ove obbligatoria per legge);
9. Dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto;
10. Documentazione comprovante la spesa sostenuta: copia delle fatture e della documentazione contabile, unitamente agli atti del responsabile del procedimento/rappresentante legale con i quali si dispone il pagamento delle fatture stesse; alle fatture dovrà essere allegato il mandato di pagamento quietanzato o analogo documento comprovante l'effettivo pagamento (è ammissibile la quietanza del Tesoriere, se di ente esterno all'Amministrazione beneficiaria).

Tale documentazione fiscale non dovrà essere allegata alla domanda ma bensì caricata a sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15656>

Si ricorda che tutte le fatture elettroniche devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura di annullamento **PSR**

2014-2020, Operazione 7.6.4, il numero della domanda di sostegno, CIG e il CUP (Codice Unico di Progetto), pena l'inammissibilità dell'importo relativo; pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura di annullamento, sarà apposta dal beneficiario sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco.

Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 10 anni dall'erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

11. Estratti conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.
12. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione.

Il GAL Terre del Sesia potrà ulteriormente dettagliare ed ampliare la documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori per la liquidazione delle quote di contributo previste.

Gli importi massimi indicati nel provvedimento dirigenziale autorizzativo di ammissione a finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili.

13- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione.
- b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base a costi sostenuti.
- c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quanto richiesto dal bando. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con spesa accertata da fatture (accertamento della spesa)
- d) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso
- e) Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione dell'istruttoria, l'istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- **Negativo:** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **Positivo:** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 - l'importo totale accertato;

- l'ammontare del contributo da liquidare.
- **Parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo** viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (Saldo) istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del CdA del GAL.

A seguito di approvazione o ratifica gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Se la domanda rientra nei controlli a campione sul 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili
- b) di tutti i criteri di ammissibilità
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo in loco sarà svolto da Arpea.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

14- RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento, superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019. In caso di violazioni di

gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

15- CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato.

Infatti, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il controllo ex-post sarà svolto da Arpea.

16- PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo una proroga per un periodo massimo di 8 mesi a dalla data di scadenza per la realizzazione degli investimenti, definita dal presente Bando. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla inefficienza del beneficiario.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata all'Ente istruttore in tempo utile prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, **esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa.**

L'istruttore istruisce la richiesta di proroga. Il Gal può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

Eventuali casa particolari, opportunamente motivati e ritenuti validi da Terre del Sesia, possono permettere la concessione di una ulteriore proroga.

17- VARIANTI

17.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti:

i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa;
 - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
 - Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al Gal.
2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
 3. le vulture delle domande ad altri soggetti, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

17.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo "Documenti da allegare alla domanda" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce.

Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

17.3 Istruttoria della domanda di variante

La **Commissione di valutazione delle domande di sostegno** istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente); o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal funzionario istruttore al Funzionario di Grado Superiore che comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento e ne dà comunicazione al CDA.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del RUP si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente, fatto salvo quanto specificato all'art. 17.

18- DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissione;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto dal bando;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli **impegni accessori** la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

19- PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima: la domanda infatti può essere

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

19.1 Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Funzionario di Grado Superiore, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

19.2 Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

19.3 Errori palesi e loro correzione

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

19.4 Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decadimento del rappresentante legale del beneficiario;
- b. l'incapacità operativa di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente il territorio coinvolto;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati o delle infrastrutture oggetto di intervento;

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

20- VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO E DURATA DEGLI ACCORDI

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati.
10 anni con fruizione pubblica dei beni oggetto di intervento
2. Nel periodo come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.
3. Gli anni di cui ai precedenti comma 1 e 3 devono essere computati a partire dalla data di Approvazione della domanda di pagamento di saldo.
4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro ente in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

21- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti. Le azioni informative e pubblicitarie devono

essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del sopra citato Reg. di esecuzione.

Per il presente bando, in particolare, è necessario attuare le seguenti attività informative:

Quadro riassuntivo degli interventi		
Importo contributo pubblico concesso	Tipologia di supporto informativo	Localizzazione del supporto informativo
≤ 50.000 euro	Sito web a uso istituzionale	banner nella homepage del sito + pagina web
	Targa (minimo formato A4)	luogo facilmente visibile al pubblico (es. ingresso edificio)
> 50.000 euro ≤ 500.000 euro	Sito web a uso istituzionale	banner nella homepage del sito + pagina web
	Targa formato A3	luogo facilmente visibile al pubblico (es. ingresso edificio)

Layout della targa informativa di cui sopra è allegato al presente bando, e dovrà essere apposta in prossimità di ciascun intervento finanziato, realizzato su supporto durevole e nel rispetto del fac simile allegato al presente bando ed alla grafica dei banner indicati all'indirizzo web http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/banner_web_GAL.jpg

Bozza della targa informativa è allegata al presente bando.

22- NORMATIVA di riferimento

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015;
- Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative

- applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo prot. 10255 del 22.10.2018
 - (in attuazione dell’art. 21 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici” del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”) (vedere Appendice B al Bando),
 - D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 Agosto 2017, n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42”;
 - Direttiva 30/10/2008 Ministero per i beni e le attività culturali (GU n. 286 del 6/12/2008);
 - Deliberazioni e Determinazioni regionali di attuazione dei suddetti DM
 - Legislazione antisismica ed energetica vigente;
 - L. 378 del 24 dicembre 2003, Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell’architettura rurale;
 - Legge di Stabilità e suoi aggiornamenti
 - Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate.
 - Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
 - Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
 - Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
 - L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
 - L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;
 - L.R. 35/1995 “Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale”.
 - Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
 - Piano Territoriale Regionale adottato con il DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
 - Piani Regolatori e regolamenti edilizi comunali vigenti nei Comuni del GAL;
 - Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-2020” – Mipaaf.
 - Legge Anticorruzione n.190/2012
 - L. R. n. 9 del 18 febbraio 2010 “Iniziativa per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse”;
 - L. R. n. 75 del 22 ottobre 1996 “Organizzazione dell'attività' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”
 - Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-2020” – Mipaaf
 - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
 - Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai

- Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal G.A.L.;
- Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
- L.R.. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali
- PSL Del GAL Terre del Sesia 2014 - 2020.
- Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
- LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI redatte da ARPEA, vigenti alla data di pubblicazione del Bando;
- Normativa di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL.
- Manuale sul recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio del GAL Terre del Sesia ai link:

<http://www.terredelsesia.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE-ridotto.pdf> + schede comuni

http://www.terredelsesia.it/wp-content/uploads/2017/02/Manuale-patrimonio_naturale.pdf

<http://www.terredelsesia.it/wp-content/uploads/2017/02/Manuale-valorizzazione-del-paesaggio.pdf>

Allegato "controlli"

AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EX ART 35 DEL D.LGS. 50/2016

lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro	
Condizioni di applicazione	Controlli obbligatori prima della stipula del contratto
<ul style="list-style-type: none"> - in caso di affidamento diretto; - il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 	<p>acquisizione di un'apposita autodichiarazione DPR 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti</p>
	<p>consultazione del casellario ANAC</p>
	<p>verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p>

<p>dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto</p> <p>- sulle autodichiarazioni rese le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000ⁱ</p>	<p>verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)</p>
---	---

lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro	
Condizioni di applicazione	Controlli obbligatori prima della stipula del contratto
<p>- in caso di affidamento diretto;</p> <p>- il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto</p> <p>- sulle autodichiarazioni rese le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000ⁱ</p>	<p>acquisizione di un'apposita autodichiarazione DPR 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti</p>
	<p>consultazione del casellario ANAC</p>
	<p>acquisizione del casellario giudiziale nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima</p>
	<p>verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p>
	<p>attestazione Agenzia entrate rispetto obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse</p>
<p>visura camera commercio e verifica presso Tribunale - Sezione Fallimentare (verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110)</p>	

	verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)
--	--

lavori, servizi e forniture di importo superiori a 20.000,00 euro	
Condizioni di applicazione	Controlli obbligatori prima della stipula del contratto
nessuna	acquisizione di un'apposita autodichiarazione DPR 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti (in caso di affidamento diretto è possibile anche non acquisire la dichiarazione sostitutiva e procedere solo ai controlli; consiglio di acquisirla in ogni caso)
	verifica di tutti i requisiti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
	verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)

**AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA MA DI IMPORTO SUPERIORE A 20.000 EURO AFFIDAMENTI DI IMPORTO ALLE SOGLIE
EX ART 35 DEL D.LGS. 50/2016**

Art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
Requisito	Documento/richiesta per il controllo
<p>Art. 80, comma 1 Assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>Verifica con Casellario giudiziale delle persone indicate (la richiesta va inoltrata al Tribunale di residenza della persona)</p> <p>Non è più obbligatorio verificare i carichi pendenti ma potrebbe essere utili per altre valutazioni su affidabilità dell'operatore economico: richiesta certificato carichi pendenti presso il Tribunale del capoluogo di regione dove ha sede il Tribunale di residenza della persona</p>

<p>Art. 80, comma 2 sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>Comunicazioni antimafia e informazioni antimafia ex D.lgs. 159/2011 (sopra le soglie indicate nel D.lgs. 159/2011)</p> <p>Verifica con Casellario giudiziale delle persone indicate (stesso certificato di cui al comma 1)</p> <p>Nota: fino al 18 aprile 2016 la verifica dei carichi pendenti veniva effettuata presso sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di residenza della persona con riferimento alla provincia di residenza del soggettoⁱ da controllare ed attestava che non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell D. Lgs. n. 159/2011.ⁱ</p>
<p>Art. 80, comma 4 violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>	<p>Verifica con DURC</p> <p>Verifica con Attestazione Agenzia entrate sede della stazione appaltante</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice.</p>	<p>Verifica con Casellario ANAC annotazioni</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110.</p>	<p>Verifica con visura camera commercio e Tribunale - Sezione Fallimentare dove ha sede l'impresa</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un</p>	<p>Verifica con Casellario ANAC annotazioni, dati e informazioni in possesso della stazione appaltante</p>

<p>precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.</p>	<p>certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza, ecc.. Cfr. Delibera ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».)</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.</p>	<p>Rilevazione della stazione appaltante (sulla base delle dichiarazioni del RUP, dei componenti della commissione giudicatrice e del segretario verbalizzante); occorre verificare ed eventualmente dare atto dell'insussistenza di conflitti di interesse nella dd di aggiudicazione/affidamento</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.</p>	<p>Rilevazione della stazione appaltante</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>Verifica con Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato presso Ministero della Giustizia (richiesta al Tribunale dove ha sede l'impresa)</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.</p>	<p>Verifica con Casellario ANAC annotazioni, Rilevazione della stazione appaltante</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. f-ter) e g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;</p>	<p>Verifica con Casellario ANAC annotazioni</p>
<p>Art. 80, comma 5, lett. h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno</p>	<p>Verifica con visura camera commercio</p>

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa.	
Art. 80, comma 5, lett. i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.	Verifica con centri per l'impiego dove ha sede l'impresa
Art. 80, comma 5, lett. l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.	Casellario ANAC annotazioni
Art. 80, comma 5, lett. m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.	Visura camerale dell'operatore economico e degli partecipanti alla procedura; altre informazioni in possesso ella stazione appaltante. Da verificare solo se è presente un confronto tra più operatori economici (procedura competitiva).